

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto, 18/11/2025.

CIRCOLARE 24/2025

PEC amministratori di società

Rif. normativi:

- art. 1 co 860 della Legge 207/2024;
- nota MiMiT n. 43836 dd. 12.03.2025;
- parere della Commissione Unioncamere/Notariato dd. 25.09.2025;
- decreto Legislativo n. 159/2025 "Decreto Sicurezza Lavoro" dd. 31.10.2025.

Gentile Cliente,

la Legge 207/2024 (Legge Finanziaria 2025) ha esteso agli amministratori di società l'obbligo di disporre di una cartella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese. Il presente documento spiega le condizioni, scadenze e possibili sanzioni previsti dalla normativa.

Posta Elettronica Certificata

Il nuovo obbligo

Per garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione, è stato introdotto l'obbligo per gli amministratori di società di avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Secondo Unioncamere la disposizione è applicabile a tutti i soggetti che nelle società di **capitali / consorzi / cooperative** assumono la carica di **Amministratore unico / delegato, o in mancanza di quest'ultimo, di Presidente del CdA**.

Non sono soggetti all'obbligo:

- gli amministratori di società di persone;
- i soggetti che nelle società di capitali assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente del comitato esecutivo, ecc.).

A seguito del D.L. 159/2025, pertanto, dal 31.10.2025 l'obbligo di comunicare la PEC al Registro Imprese, che in base all'art. 1 co 870 della L. 207/2024 era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade a seguito della modifica operata dal D.L. 159/2025, **soltanto sui soggetti che assumono le predette cariche** (l'Amministratore unico, l'Amministratore delegato, o in mancanza, il Presidente del CdA).

Importante: l'indirizzo mail PEC dell'azienda non può coincidere con quello dell'amministratore/amministratori in quanto sono entità diverse e richiedono domiciliazioni digitali differenti.

Scadenze e sanzioni

Con riferimento alla decorrenza dell'obbligo il Ministero ha evidenziato che lo stesso trova applicazione:

- per le imprese costituite a decorrere dal 1° gennaio 2025 le società dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata **contestualmente alla domanda di iscrizione al Registro Imprese**;
- per le imprese già costituite al 1° gennaio 2025 la società dovrà provvedere a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata entro il **31 dicembre 2025**.

In caso di nomina di un nuovo amministratore (Unico/Delegato/Presidente CdA), di rinnovo dell'incarico nonché della nomina del liquidatore, la comunicazione dell'indirizzo PEC dovrà inoltre essere effettuata contestualmente all'iscrizione della nomina / rinnovo. In mancanza dell'indicazione della PEC del soggetto obbligato la pratica camerale sarà sospesa.

Sanzione

In caso di mancata comunicazione della PEC, la sanzione applicabile ammonta da 206,00 a 2.064,00 euro, riducibile di un terzo qualora la comunicazione della PEC avvenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza.

Costi

Unioncamere precisa infine che è esente dai diritti di segreteria / imposta di bollo, la presentazione della **sola** comunicazione della PEC degli amministratori, senza modifiche / aggiunta di dati relativi al domicilio fisico e alla rappresentanza:

Diversamente, per la comunicazione della PEC in caso di:

- nuove nomine;
- conferme / rinnovi delle cariche;

i diritti di segreteria / imposta di bollo sono dovuti in misura ordinaria in base all'adempimento oggetto di iscrizione.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti
